



INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA SARS-CoV-2

Approvato dal C.I. il giorno 25 novembre 2021

Il presente documento rappresenta una integrazione al Regolamento di Istituto attualmente in vigore e l'applicazione delle norme in esso contenute è legata al perdurare dello stato di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia SARS-CoV-2. Concluso il periodo di emergenza, e comunque non prima della fine dell'anno scolastico 2021/2022, le presenti disposizioni non avranno più efficacia. Per quanto non modificato dalla presente integrazione al Regolamento di Istituto restano valide le disposizioni già previste.

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

- 1) Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, il personale docente e non docente.
- 2) Il presente Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2021/2022 e può essere modificato dal Consiglio di Istituto, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.
- 3) La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.
- 4) Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue.
 - a) Per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporco da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza.
 - b) Per “sanificazione” si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorito (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore.
 - c) Sono “sintomi riconducibili al COVID-19”, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus

SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37.5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto.

Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che nel raggio di circa 1 metro e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus.

- d) Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è venuta a contatto con un'altra persona affetta da COVID-19 da due giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire:
- i) tramite un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
 - ii) tramite un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccando a mani nude fazzoletti di carta usati);
 - iii) tramite un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
 - iv) restando in un ambiente chiuso con un caso COVID-19 senza l'uso di mascherine;
 - v) viaggiando sullo stesso mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19.
- e) Per “quarantena” si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé i germi di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate.
- f) Per “isolamento fiduciario” si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette.

Art. 2 Soggetti responsabili e informazione

- 1) Il Dirigente scolastico pubblica sul sito web dell'Istituto e sulla bacheca del registro elettronico il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici.
- 2) È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.
- 3) Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (D.S.G.A.) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, anche disciplinando le attività da svolgere in regime di *smartworking*, e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il D.S.G.A.

organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché:

- a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
- b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
- c) garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
- d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
- e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte degli studenti.

Art. 3 Regole generali

- 1) A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studenti, loro famiglie) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:
 - a) indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati;
 - b) mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
 - c) disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o comunque lavarle spesso con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti, in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto, prima e dopo aver mangiato.
- 2) Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo del dispositivo. Per il personale impegnato con questi studenti, si prevede l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale, quali: mascherina chirurgica o FFP2, guanti e dispositivi quali visiere di protezione per occhi, viso e mucose. Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell'alunno/studente o dall'equipe socio-sanitaria.
- 3) I collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare costantemente, ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

Art. 4 Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

- 1) Il personale scolastico e chiunque entri a scuola, ad eccezione delle studentesse e degli studenti, deve possedere ed è tenuto ad esibire, all'ingresso, la certificazione verde COVID-19 "Green

Pass”.

- 2) L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è, sempre e comunque, vietato in presenza di febbre superiore a 37,5° C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale. I genitori o tutori legali degli studenti sono altresì tenuti a comunicare tempestivamente alla scuola l'assenza per motivi di salute.
- 3) L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.
- 4) In caso di pregressa positività a Covid-19 le studentesse, gli studenti e il personale scolastico sono tenuti a presentare, inviandolo all'indirizzo email ptpc01000@istruzione.it, un certificato di avvenuta negativizzazione oppure la certificazione di cessazione della quarantena o isolamento domiciliare, se risalente agli ultimi 14 giorni.
- 5) È istituito e tenuto presso le reception delle due sedi dell'Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.
- 6) Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale scolastico autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.
- 7) È comunque obbligatorio:
 - a) rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
 - b) utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).
- 8) In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

Art. 5 Il ruolo degli studenti e delle loro famiglie

- 1) In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità,

partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.

- 2) Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La Scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie.
- 3) Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.
- 4) Per tutto l'anno scolastico 2021/2022 i ricevimenti dei genitori da parte dei docenti avverranno in orario pomeridiano su prenotazione effettuata tramite il registro elettronico.
- 5) Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata.

Art. 6 Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche

- 1) Gli edifici scolastici dell'Istituto comprendono la sede centrale di Corso A. Gramsci 148 e la sede succursale di via T. Mabellini 9. A ciascuna classe è assegnata un'aula didattica su determina del Dirigente Scolastico. Ciascuna delle due sedi è suddivisa in settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.
- 2) A ciascun settore dei due edifici sono assegnati, su determina del Dirigente Scolastico, dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.
- 3) Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso uno qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativi ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.
- 4) Agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina:
 - In uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante;
 - Negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell'edificio scolastico su espressa richiesta di

un componente del personale della Scuola o chiedendo il permesso all'insegnante;

- Ai servizi igienici se non presenti all'interno del proprio settore;
- Ai distributori automatici di alimenti e alle fontanelle se non presenti all'interno del proprio settore.

5) Durante gli intervalli gli studenti rimangono in aula e, restando al proprio posto, possono consumare la merenda.

Art. 7 Frequenza scolastica e modalità di giustificazione delle assenze

- 1) A integrazione dell'art. 4, comma 1 lettera a), del Regolamento d'Istituto si specifica che tra i "gravi motivi di salute adeguatamente documentati" rientrano i periodi di quarantena e di isolamento fiduciario.
- 2) Le assenze dalle lezioni devono essere giustificate, attraverso il "Libretto web" di ClasseViva, da uno dei genitori, o da chi ne fa le veci, per i minori di diciotto anni; dallo studente stesso, se maggiorenne, secondo le modalità descritte nell'art. 4 del Regolamento d'Istituto.
- 3) Se una studentessa o uno studente rientra dopo un'assenza fino a 5 giorni, senza conteggiare i giorni festivi finali e iniziali dell'assenza, non è necessario il certificato medico e la riammissione avviene senza la presentazione di alcun tipo di documentazione medica o dichiarazione dei genitori, comprese autocertificazioni o modulistiche interne all'istituzione scolastica.
- 4) Le assenze non dovute a malattia (ad esempio vacanze, motivi familiari, visite specialistiche, vaccinazioni, attesa del risultato del tampone di un congiunto, ecc.) devono essere preventivamente comunicate, in tal caso non necessitano di alcuna certificazione per il ritorno a scuola. Resta inteso, che in assenza di comunicazione preventiva, la riammissione avviene con il certificato medico se l'assenza è superiore a 5 giorni.
- 5) Il rientro a scuola delle studentesse e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19, certificato dall'autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. Nel caso di positivi a lungo termine, l'attestato di fine isolamento non rappresenta valido titolo per la riammissione a scuola.

Art. 8 Orario delle lezioni, ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti

- 1) L'inizio delle lezioni, per gli indirizzi Classico, delle Scienze Umane ed Economico Sociale, è fissato:
 - a) alle ore 8:00 per gli studenti del secondo biennio e dell'ultimo anno;
 - b) alle ore 9:00 per gli studenti del primo biennio.

L'inizio delle lezioni dell'indirizzo Musicale, considerando il prolungamento dell'orario scolastico determinato dai rientri pomeridiani, potrà essere fissato alle ore 8:00 o alle ore 9:00 per

tutte le classi.

- 2) Nel caso di ingresso alle ore 8:00, al suono della prima campanella, alle ore 7:50, gli studenti potranno cominciare a raggiungere ordinatamente le proprie aule, dove dalle ore 7:55 saranno presenti ad accoglierli i docenti in servizio alla prima ora. Alle ore 8:00 il suono della seconda campanella segnala l'inizio della lezione. Possono essere ammessi in classe gli studenti che arrivano entro le 8:10. In tal caso, il docente provvederà a indicare sul registro il "ritardo breve". Reiterati "ritardi brevi" possono essere sanzionati a discrezione del consiglio di classe. Se il ritardo supera le 08:10, lo studente sarà ammesso in classe all'inizio della seconda ora di lezione e il docente in servizio provvederà ad annotare sul registro di classe l'entrata in ritardo. Il giorno stesso o, comunque, quello successivo, lo studente dovrà presentare la giustificazione per l'ingresso in ritardo. Nel caso di ingresso alle ore 9:00, la lezione avrà inizio alle ore 9:05. Possono essere ammessi in classe gli studenti che arrivano entro le 9:10. Anche in questo caso, il docente in servizio provvederà a riportare sul registro l'indicazione di "ritardo breve". Se il ritardo supera le 09:10, lo studente sarà ammesso in classe all'inizio della terza ora di lezione e il docente in servizio provvederà ad annotare sul registro di classe l'entrata in ritardo.
- 3) Non è consentito l'ingresso posticipato oltre la seconda ora di lezione in base all'orario giornaliero di ogni classe, ovvero dopo le ore 09:00 per coloro che entrano alle ore 08:00, dopo le ore 10:00 per coloro che entrano alle ore 09:00. A questi limiti sono ammesse deroghe nel caso di visite specialistiche o terapie sanitarie, di cui le famiglie dovranno informare con debito anticipo i collaboratori del dirigente scolastico.
- 4) In caso di arrivo in anticipo, gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all'interno delle pertinenze della scuola, in particolare i giardini e i cortili, sia negli spazi antistanti.
- 5) Al suono della campana di ingresso gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici.
- 6) Una volta raggiunta la propria aula, gli studenti prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto. Dopo l'inizio della lezione, gli studenti possono togliersi le mascherine, purché rimangano seduti al proprio posto. È comunque consigliabile mantenere sempre la mascherina.
- 7) A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, ovvero alle ore 7:55.
- 8) Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento fisico.

Art. 9 Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

- 1) Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.
- 2) Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.
- 3) All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi, e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza dei due piedi anteriori. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica. Non è consentito all'insegnante prendere posto staticamente tra gli studenti.
- 4) Durante le attività in aula e in laboratorio gli studenti possono togliere la mascherina durante la permanenza al proprio posto e solo in presenza dell'insegnante. Gli studenti possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive in palestra le quali possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti o degli istruttori sportivi incaricati.
- 5) Nel caso in cui un solo studente alla volta siano chiamati a raggiungere l'area didattica o abbiano ottenuto il permesso di uscire dall'aula o dal laboratorio, dovranno indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l'area didattica, lo studente può togliere la mascherina purché sia mantenuta la distanza interpersonale minima dall'insegnante. Durante il movimento per raggiungere l'area didattica o per uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di classe dello studente, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. Pertanto, è bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano.
- 6) Nel caso in cui l'insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni degli studenti, gli allievi le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto devono indossare la mascherina.
- 7) Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di posizione, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale. In tal caso, per tutto il tempo che permangono al loro posto, possono togliere la mascherina. La mascherina va indossata nuovamente nel caso in cui uno dei presenti si sposti dalla propria posizione e si avvicini entro un raggio di 2 metri.
- 8) Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Al termine della lezione, l'insegnante individua le studentesse e gli studenti incaricati di aprire le finestre e richiuderle una volta trascorso il tempo necessario.
- 9) Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri

luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

Art. 10 Accesso ai servizi igienici

- 1) L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone.
- 2) Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e di abbassare la tavoletta prima di tirare lo sciacquone per limitare la produzione di gocce che possono disperdersi nell'ambiente. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.
- 3) Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.
- 4) Al fine di limitare assembramenti, l'accesso degli studenti ai servizi igienici sarà consentito sia durante gli intervalli che durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste. I collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

Art. 11 Accesso alle fontanelle

- 1) L'accesso alle fontanelle da parte delle studentesse e degli studenti è consentito esclusivamente incasi debitamente motivati e su permesso accordato dall'insegnante.
- 2) Le studentesse e gli studenti possono accedere alle fontanelle presenti all'interno del proprio settore o, se non presenti, a quelle posizionate nei settori contigui. In quest'ultimo caso, una volta riempita la borraccia, le studentesse e gli studenti hanno l'obbligo di rientrare nel proprio settore senza attardarsi ulteriormente.
- 3) L'accesso alle fontanelle della scuola è contingentato e nei pressi delle stesse è consentita l'attesa ad un numero massimo di persone corrispondente ai segnali di distanziamento posti sul pavimento. Chiunque intenda accedere alle fontanelle si dispone in una fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina.
- 4) Alle studentesse e agli studenti non è consentito accedere alle fontanelle durante le operazioni di ingresso e di uscita iniziali e finali e durante i transiti da un settore all'altro per lo svolgimento delle attività didattiche nei laboratori e nelle palestre.

Art. 12 Riunioni ed assemblee

- 1) Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.
- 2) Gli Organi collegiali possono essere convocati dal Dirigente scolastico anche a distanza, sulla piattaforma Microsoft Teams. In tal caso, le competenze specifiche di ogni Organo rimangono regolate dalle norme vigenti.
- 3) Nelle riunioni a distanza le deliberazioni devono essere l'esito finale dell'iter usuale:
 - a) Convocazione dell'organo con rispetto del termine minimo di preavviso e fissazione dell'ordine del giorno;
 - b) Verifica della regolare costituzione della seduta (quorum strutturale);
 - c) Presentazione delle mozioni di voto, discussione, espressione del voto, assunzione della delibera (quorum deliberativo);
 - d) Verbalizzazione con firma di segretario e presidente (è importante che nella fase di votazione si faccia regolarmente il controllo del quorum strutturale e che questo sia espressamente riportato nel verbale ad ogni votazione);
 - e) Invio a tutti i partecipanti del verbale per chiedere riscontro di eventuale approvazione.
- 4) Per tutto l'anno scolastico le assemblee di Istituto degli studenti e le assemblee dei genitori si potranno svolgere esclusivamente a distanza, sulla piattaforma MS Teams. È confermata la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di lezione, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente Regolamento. Sarà possibile anche convocare il Comitato Studentesco sulla piattaforma Microsoft Teams.

Art. 13 Precauzioni igieniche personali

- 1) A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.
- 2) La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.
- 3) Gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.

Art. 14 Pulizia e sanificazione della scuola

- 1) I collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.


- 2) Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati.
- 3) Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al 70%.
- 4) Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell'inizio delle lezioni, alla fine di ogni intervallo e alla fine delle lezioni. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettate dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detergenti spray disponibili accanto alle postazioni.
- 5) Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione. Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione.
- 6) Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
- 7) Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori.

Art. 15 Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

- 1) Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, occorre informare tempestivamente il referente scolastico per Covid-19 o il Dirigente scolastico o uno dei suoi collaboratori.
- 2) Lo studente con sintomi compatibili con Covid-19 deve essere immediatamente accompagnato all'interno dell'infermeria, dove sarà assistito da un adulto fino all'arrivo di un genitore o tutore legale, che provvederà a riportarlo al suo domicilio.
- 3) Il personale docente e non docente che, in ambito scolastico, manifesti sintomi compatibili con Covid-19 deve allontanarsi dalla struttura e rientrare al proprio domicilio.


Approvato dal C.I. con delibera n. 18 del 25 novembre 2021.

Il Segretario



Il Presidente

Digita qui il testo



Il Dirigente Scolastico

